

Lombardia, che ne gli Sponsali o nel Matrimonio de' Nobili un eloquente Oratore, alla presenza de' Parenti e Cittadini amici, recitava l'Epitalamio; cioè un'Orazione in lode de' gli Sposi, e delle lor Case illustri. Grande sfarzo era allora nelle vesti, e ne gli addobbi delle Case, e ne' conviti per molti giorni. Il bello era, che i Parenti non andavano esenti da una contribuzione; cioè costume era, che tutti regalassero lo Sposo o la Sposa; e questi regali nelle Nozze massimamente de' Principi e gran Signori erano magnifici. Ne tratteremo meglio nel Capit. 29. Qui solamente si vuole avvertire, che *exenia Nuptialia* furono in uso anche a' tempi del Re Rotari, e ne restava padrone il Marito, tuttochè fossero fatti alla Sposa. Così abbiamo nella Legge 184. di quel Re Longobardo. *Si quando pater filiam, aut frater sororem suam alii ad uxorem tradiderit, & aliquis ex Amicis accepto Exenio ipsi Mulieri aliquid dederit, in ipsius sit potestate qui mundum de ea fecit.* Ma allora si dovea camminar con molta moderazione. Perchè dovette andare all' eccelloso questa dispendiosa usanza, fu poi essa proibita dallo Statuto di Milano Part. II. Cap. 455. colle seguenti parole: *Quum Mulier fuerit Sponsa, vel Matrimonio copulata, nullus, excepto Marito vel Sponso, debeat eidem munus nec munera offerre in publico nec occulto sub poena &c.* Che dote secondo le Leggi Romane si dovesse dare alle Donne, s'ha da dimandare a' nostri Giuriconsulti, e vedere i susseguenti Statuti delle Città. Per quel che riguarda i Longobardi, colle Leggi de' quali fin verso il 1200. si governò la maggior parte d'Italia, non era determinato quanta avesse da essere la Dote. I Padri alle Figlie, i Fratelli alle Sorelle facevano un Dono o Regalo, chiamato *Phaderphium*, quasichè in esso consistesse l'Eredità paterna: che così suona quella parola. E qualunque fosse questo Regalo, serviva per le Figlie di lor porzione nell'Eredità del Padre. Odasi la Legge 181. del Re Rotari. *Si quando pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam alii maritum dederit, in hoc sit sibi contenta de patris aut fratris substantia, quantum ei pater aut frater in die traditionis nuptiarum dederit, & amplius non requirat.* Anticamente le Doti delle Figlie non ascendevano a molto, come anche oggidì si pratica in Germania. In Italia i facitori de' gli Statuti più compassione regolarmente ebbero in questo proposito al sesso femminile; ed oggidì non poche son le Case, che risentono grave incomodo dal dovere sborsar tanto di Dote per accasare le lor Figlie: dal che nasce poi un altro disordine, cioè che per alleggerirsi da questo peso, le consegnano a i Monisterj, e voglia Dio, che sempre con vera vocazione delle medesime fanciulle.

ALL' incontro costava allora non poco a gli Uomini il prendere moglie; imperciocchè bisognava in certa maniera, che le comprassero: il che per testimonianza di Tucidide nella Storia, e di Aristotele nella Po-